



Numero 55
In data 23-12-2019

COMUNE DI ISTRANA

Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA E RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AL 31/12/2018 EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E S.M.I.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di dicembre, alle ore 19:00, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai singoli consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal regolamento e pubblicato all'albo pretorio on line, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione, seduta di Prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento, risultano:

		Presente / Assente			Presente / Assente
1.	GASPARINI MARIA GRAZIA	P	8.	PESTRIN MATTEO	A
2.	ROSSI MARIANNA	P	9.	GASPARINI ALESSANDRO	A
3.	GASPARINI ROBERTO	P	10.	CRESPAN ANNALISA	P
4.	FRANCESCATO ANDREA	P	11.	FUSER FRANCESCA	P
5.	VUGARDA CRISTINA	P	12.	CAPRIOLI VITO NICOLA	P
6.	FIGHERA LUCIANO	P	13.	ZANIN LUCIA	P
7.	CIGANA LUIGINA	P			

Presenti N. 11

Assenti N. 2

Essendo presenti n. 11 consiglieri, la seduta è legale.

Presiede il Sindaco Gasparini Maria Grazia.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Pavan Patrizia.

Scrutatori, nominati dal Presidente:

- FRANCESCATO ANDREA
- VUGARDA CRISTINA
- CRESPAN ANNALISA

Il Presidente dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Delibera di Consiglio comunale n. 55 del 23-12-2019

Introduce l'argomento il **Sindaco**, il quale passa la parola al Responsabile del servizio Finanziario, Alfonso Gasparini, per l'illustrazione tecnica.

Nessuna discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- per effetto dell'art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere mantenute, alienate, od oggetto di misure di razionalizzazione;
- il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28/09/2017 ad oggetto: "*Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175. Ricognizione delle partecipazioni possedute*" ha provveduto ad effettuare una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 e delle azioni da intraprendere per il loro mantenimento o dismissione assumendo le seguenti determinazioni:
 - conferma della partecipazione diretta in Alto Trevigiano Servizi s.r.l., trattandosi di società che, ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. a), del d.lgs. n.175/2016, produce servizi di interesse generale poiché gestisce il Servizio Idrico Integrato, affidato alla stessa con Deliberazione n. 6/2007 dell'AATO Veneto Orientale (ora Consiglio di Bacino Veneto Orientale);
 - in quanto alla partecipazione diretta in Schievenin Alto Trevigiano s.r.l., si è preso atto che successivamente al 23.09.2016, entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016, la società è stata oggetto di fusione per incorporazione in Alto Trevigiano Servizi s.r.l. (atto in data 29.07.2017 avanti al Notaio Nicolò Giopato di Treviso Rep. N. 769 e racc. 637 e quindi cancellata dal registro delle imprese in data 04/08/2017);
 - avvio, per quanto riguarda la Società' ASCO HOLDING S.P.A., di un'azione di razionalizzazione relativamente alla fusione della stessa con una delle proprie società indirette e precisamente Asco Piave spa, atta a superare la situazione di cui all'art. 20, comma 2, lettera b), ossia assenza di dipendenti, e nel contempo ridurre i costi per effetto dell'estinzione di una società;

PRESO ATTO che il Comune di Istrana, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 20/12/2018, ha provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2017 e alla ricognizione sullo stato di attuazione del piano di revisione straordinaria ex artt. 20 e 24 del d.lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

Delibera di Consiglio comunale n. 55 del 23-12-2019

d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

CONSIDERATO che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate *"avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"*, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Istrana e purché l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte nel mese di Novembre 2019 e gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP con riferimento alla data del 31/12/2018;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

RITENUTO di confermare funzionale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente la partecipazione in **Alto Trevigiano Servizi s.r.l** senza l'adozione di misure di razionalizzazione ex art. 20, c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 trattandosi di società che, ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. a), dello stesso decreto, produce servizi di interesse generale poiché gestisce il Servizio Idrico Integrato, affidato alla stessa con Deliberazione n. 6/2007 dell'AATO Veneto Orientale (ora Consiglio di Bacino Veneto Orientale); tale servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del Comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del T.U.P.S. La società è interamente partecipata dagli enti pubblici locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale. Il Comune, come da progetti di fusione già conclusi, è ora proprietario dell'1,875% del capitale sociale come da schede allegate in sub A, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATO, per quanto riguarda la società **ASCO HOLDING Spa**, :

- quanto riportato nella propria precedente revisione periodica con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 20/12/2018 in riferimento alle modifiche statutarie ed alla legittima detenzione delle quote;
- La deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 06/11/2019, che su impulso di alcuni soci e alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, ha approvato

Delibera di Consiglio comunale n. 55 del 23-12-2019

una modifica dello statuto, mediante l'introduzione di un nuovo articolo, al fine di rafforzare i poteri di influenza e di indirizzo degli Enti locali soci di Asco Holding Spa sulla *governance* della stessa società, con la previsione di una assemblea speciale di cui possono far parte solo i soci pubblici, nonché con la previsione che i soci della suddetta assemblea speciale possano delegare una sola personale (o un collegio) per poter partecipare all'assemblea ordinaria. Con verbale di Assemblea straordinaria del 11/11/2019 rep. 115130 è stato deliberato di modificare lo Statuto sociale mediante introduzione di un nuovo articolo rubricato con il numero 21 "Assemblea dei soci".

"Al fine di coordinare e dunque rinforzare l'azione collettiva dei soci pubblici, qualora sia convocata un'assemblea ordinaria e/o straordinaria della società, i Soci che siano amministrazioni pubbliche (come definite dal decreto legislativo 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni) (i "Soci Pubblici" o, ciascuno di essi, il "Socio Pubblico") dovranno essere convocati da parte del Consiglio di Amministrazione o anche su iniziativa di uno di essi, almeno cinque giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea della società per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui all'ordine del giorno dell'assemblea generale ed occorrendo individuare uno o più soggetti a cui ciascun Socio Pubblico possa, ove lo ritenga, conferire delega ai sensi dell'art. 2372 del codice civile a partecipare all'assemblea generale esercitando il diritto di voto conformemente alle delibere assunte, in sede consultiva, dall'Assemblea dei Soci Pubblici. La mancata partecipazione di un Socio Pubblico all'assemblea speciale dei soci pubblici non inficia la validità dell'assemblea speciale stessa, nonché la possibilità da parte dello stesso Socio Pubblico di partecipare e votare nell'assemblea generale della società. L'assemblea sarà presieduta da una persona che sarà di volta in volta designata dai Soci Pubblici a maggioranza assoluta dei presenti. Fatto salvo quanto precede, all'assemblea dei Soci Pubblici si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie ai sensi di legge, ivi inclusi i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla stessa legge per l'assemblea straordinaria."

e che, alla luce quanto sopra detto, nelle more del definitivo assestamento societario e di *governance* della società Asco Holding, nulla osti al mantenimento del possesso di tale partecipazione;

RICORDATO altresì della scelta, optata da questo Ente in data 31 luglio 2018 con propria deliberazione n. 32, di esercitare, per le motivazioni nella stessa contenute, il diritto di recesso parziale per n. 200.000 azioni Asco Holding spa chiedendone la corresponsione di pari valore in azioni Asco Piave spa;

PRESO ATTO che il perfezionamento di tale azione di recesso è avvenuta solo nel corso dell'anno 2019 dovuta al fatto che alcuni soci, che avevano formalizzato il recesso totale o parziale, hanno anche contestualmente contestato il prezzo e, pertanto, il cronoprogramma della procedura ha subito un ritardo che si è concluso nell'annualità 2019;

VERIFICATO, inoltre, che il Comune di Istrana alla data del 31/12/2018 partecipa:

- con una quota dello 1,08% al **Consiglio di Bacino Veneto Orientale**, costituito da Comuni con partecipazione proporzionale al numero di abitanti, come da legge regionale n. 17 del 27/04/2012 e Convenzione per la Cooperazione tra gli Enti Locali compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato;

- con una quota del 1,4% al **Consiglio di Bacino Priula**;

PRECISATO che:

- il D.Lgs. n. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, gli "organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili" (art. 2, comma 1, lett. l). Non rientrano, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria quali, relativamente a questo ente, il Consiglio di Bacino Veneto orientale, il Consiglio di Bacino Priula;

- come disposto dalla norma e riportato dalla predetta deliberazione della Corte dei Conti, devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità;

- fra le indirette, tuttavia, vanno considerate solo quelle detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dell'ente stesso. Tale punto è stato chiarito sia dalle «Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche» approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 27 giugno 2017 (laddove si afferma che sono oggetto di revisione straordinaria solo le partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, attraverso una «tramite» di controllo») sia dalla citata deliberazione n. 19/2017 della

Sezione Autonomie della Corte dei conti (laddove si afferma testualmente che «*Le società a partecipazione indiretta(quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso*»);

- che in tal senso non sono state pertanto oggetto di ricognizione le partecipazioni indirette in:
 - a) società Contarina SpA, che è una società indiretta in house providing che si occupa della gestione dei rifiuti nei 50 Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Priula, all'interno della provincia di Treviso, a completa partecipazione pubblica, diretta e coordinata dal Consiglio di Bacino Priula (costituito in base alla legge regionale regolato dal diritto pubblico), che ne detiene la proprietà con il 100% delle quote, al quale comunque il Comune partecipa nella misura del 1,40 % e quindi non in posizione di controllo;
 - b) tutte le società indirette possedute attraverso Asco Holding Spa e Alto Trevigiano Servizi Srl, in quanto il comune non esercita il controllo sulle società veicolo;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RITENUTO, pertanto, di effettuare la revisione ordinaria solamente per le società partecipate direttamente, in quanto il Comune di Istrana non esplica nei confronti delle proprie partecipate un controllo assimilabile alla fattispecie giuridica di cui all'art. 2359 del codice civile;

RILEVATO che le partecipazioni di cui sopra non comportano per il Comune alcun onere diretto o indiretto, né sono previsti interventi finanziari a ripiano di eventuali disavanzi;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base dei dati forniti dalle società;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, contenuto nelle schede tecniche redatte secondo lo schema di atto di ricognizione allegato alle linee guida approvate dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti, allegato sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, non essendo stata prevista alcuna azione di razionalizzazione in relazione alla revisione delle partecipazioni per l'anno 2018, il presente piano non necessita della Relazione sullo stato di attuazione del provvedimento riferito al 2018 ;

DATO ATTO che il presente atto ricognitivo costituisce ulteriore aggiornamento al piano operativo di razionalizzazione;

ACQUISITO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO dei seguenti pareri sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 dal Responsabile dell'Area 4 – Servizi economico-finanziari: “Si esprime parere favorevole in merito alla adozione del presente atto; sul fronte del mantenimento delle proprie partecipazioni in Asco Holding spa, permane incerta la completa conformità di detta società alle norme contenute nel D.Lgs. 175/2016 ancorché le nuove norme statutarie approvate siano volte in tal senso”;

CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti n. 4 (Crespan. Fuser, Caprioli, Zanin), espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti n. 11 e votanti n. 7,

DELIBERA

1. **di approvare** l'esito della ricognizione ordinaria delle società partecipate del Comune di Istrana alla data del 31/12/2018 sensi dell'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16/6/17 n. 100 e dettagliata nelle schede tecniche emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Delibera di Consiglio comunale n. 55 del 23-12-2019

2. **di precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente per l'anno 2020;
3. **di confermare**, per quanto nelle premesse indicato, la partecipazione diretta in Alto Trevigiano Servizi Srl ed Asco Holding spa;
4. **di dare atto** che per quanto concerne la partecipazione in Asco Holding spa questo ente ha esercitato il diritto di recesso parziale per n. 200.000,00 azioni detenute, ai sensi degli artt. 2437 e seguenti del Codice Civile,;
5. **di dare atto** che la revisione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, riguarda solamente le società partecipate direttamente dal Comune, per le motivazioni descritte in premessa e che qui si intendono integralmente, anche se non materialmente, riportate;
6. **di provvedere** a trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate di cui all'allegato sub A);
7. **di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione mediante l'inserimento dei dati nell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro entro il termine di scadenza che sarà dallo stesso assegnato;
8. **di trasmettere** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti mediante apposito applicativo (Con.Te) con le modalità indicate dal T.U.S.P.;
9. **di pubblicare** la presente deliberazione nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" denominata "Enti controllati" e "Società Partecipale" del sito internet comunale;
10. **di dare atto** che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 ed il parere espresso dall'Organo di revisione.

Successivamente, con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 4 (Crespan, Fuser, Caprioli, Zanin), espressi per alzata di mano dai n.11 consiglieri presenti e votanti n. 7, stante l'urgenza dettata dalla necessità di rendere esecutivo il presente provvedimento entro il termine del 31/12/2019, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gasparini Maria Grazia

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Pavan Patrizia



COMUNE DI ISTRANA

PROVINCIA DI TREVISO

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA'
(articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

DATI AL 31/12/2018



Tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	04163490263	1.875%	Mantenimento	
ASCO HOLDING S.P.A.	03215740261	0,43%	Mantenimento	

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	04163490263
Denominazione	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L
Anno di costituzione della società	2007
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	SI – HIDROBOND – mercato: Extra Mot Pro
La società è un GAL ⁽²⁾	NO
Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione	Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP): La società, unitamente con altre società gestori del servizio idrico integrato, ha promosso ricorso presso il TAR del Lazio per l'annullamento dell'orientamento del MEF espresso in data 22/06/2018 secondo il quale la nozione di mercato regolamentato indicata dall'art. 2 lett. p) del TUSP è da ritenersi coincidente con quella definita dal D.Lgs. 24/02/1998 n. 58 ed è insuscettibile di una più ampia interpretazione.

⁽¹⁾ Compilare il campo "anno di inizio della procedura" solo se nel campo "stato della società" è stato selezionato un elemento diverso da "La società è attiva"

⁽²⁾ Nell'applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	TREVISO
Comune	MONTEBELLUNA
CAP*	31044
Indirizzo*	VIA SCHIAVONESCA PRIULA, 86
Telefono*	04232928
FAX*	042329299
Email*	info@altotrevigianoservizi.it

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA (ATECO 36.00.00)
Peso indicativo dell'attività %	73%
Attività 2*	
Peso indicativo dell'attività %*	
Attività 3*	
Peso indicativo dell'attività %*	
Attività 4*	
Peso indicativo dell'attività %*	

* campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2018
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	259
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	78.516
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 (Sindaci: 3 componenti effettivi e 2 supplenti) 1 revisore legale
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	38.353 (compenso dei sindaci) 30.146 (compenso revisore legale)

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016	2015	2014
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	3.089.983	1.980.085	3.103.178	3.896.158	2.848.489

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	41.526.990	41.575.938	42.851.613
A5) Altri Ricavi e Proventi	5.238.232	4.187.428	2.779.822
di cui Contributi in conto esercizio			

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: **"Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)"**.

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: **"Attività bancarie e finanziarie"**.

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: **"Attività assicurative"**.

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	1,875%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno
Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione	

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì"

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal decreto legislativo n. 152/2006 subentrato alla legge n. 36/1994 (legge Galli).
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹¹⁾	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<p>Note*</p>	<p>Esito della ricognizione:</p> <p>La società è stata costituita il 06/07/2007, ai sensi dell'art. 113, comma 5 del T.U.E.L., totalmente partecipata da enti pubblici territoriali ricadenti nell'A.A.T.O. Veneto Orientale. In data 11/07/2007 l'assemblea dell'A.A.T.O. Veneto Orientale (ora consiglio di Bacino Veneto Orientale), ha deliberato di affidare il servizio idrico integrato ad Alto Trevigiano Servizi S.r.l. per la gestione del servizio ai Comuni prevalentemente della Destra Piave, imponendole, quindi il subentro nelle gestioni precedentemente affidate ad altri Enti. Il Comune di Istrana, con deliberazione del Consiglio comunale n. 42, in data 4 settembre 2012, ha approvato lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali partecipanti all'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Veneto Orientale" ai sensi dell'art. dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 12, comma 1, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17. La società Alto Trevigiano Servizi S.r.l., è subentrata in tutte le gestioni del servizio idrico integrato preesistenti, sia gestite in economia diretta dai comuni soci, che gestite attraverso società o consorzi. Non vi è quindi alcun ente o società che svolga attualmente un'attività analoga o simile all'attività di gestione del servizio idrico integrato svolta da Alto trevigiano Servizi S.r.l. nel territorio di competenza.</p> <p>Sussistenza delle condizioni ex art. 20, c. 2, D. Lgs. 175/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la società rientra nelle categorie di cui all'art. 4, in particolare nella lett. a); b) ha un numero di dipendenti superiore al numero di amministratori. c) non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) ha un fatturato medio nel triennio precedente superiore a € 500.000; e) gestisce un servizio di interesse generale e presenta risultati positivi negli ultimi 5 anni; f) non si ravvisa la necessità di contenere costi di funzionamento; g) non vi è la necessità di aggregazione con altre società, cui il Comune partecipa, operando le stesse in settori diversi. <p>Risulta pertanto giustificato il mantenimento della partecipazione indiretta nella società Alto Trevigiano Servizi Srl. soddisfacendo i requisiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 per il suo mantenimento e non ricadendo la società in nessuna delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto.</p>

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

*Campo con compilazione facoltativa.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03215740261
Denominazione	ACO HOLDING S.P.A.
Anno di costituzione della società	1996
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotate in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO

⁽¹⁾ Compilare il campo "anno di inizio della procedura" solo se nel campo "stato della società" è stato selezionato un elemento diverso da "La società è attiva"

⁽²⁾ Nell'applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	TREVISO
Comune	PIEVE DI SOLIGO
CAP*	31053
Indirizzo*	VIA VERIZZO 1030
Telefono*	
FAX*	
Email*	

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI DIRETTAMENTE O ATTRAVERSO SOCIETÀ PARTECIPATE E CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI (ATTIVITÀ SVOLTA NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO) (ATECO 64.2)
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2*	
Peso indicativo dell'attività %*	
Attività 3*	
Peso indicativo dell'attività %*	
Attività 4*	
Peso indicativo dell'attività %*	

* campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2018
Tipologia di attività svolta	Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	72.560
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 (Sindaci: 3 componenti effettivi e 2 supplenti) 1 revisore legale
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	70.252 (compenso dei sindaci) 12.561 (compenso revisore legale)
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione	
Numero dei dipendenti:	
Il parametro del numero di dipendenti e del fatturato sono stati verificati rispetto ai dati del bilancio consolidato del gruppo Asco Holding S.p.a., confermando il rispetto di entrambe le condizioni previste dall' art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, avendo il gruppo conseguito un fatturato nell'ultimo triennio di oltre 500 milioni di euro e avendo il gruppo alle proprie dipendenze oltre 500 dipendenti	

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016	2015	2014
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	24.252.583	27.354.325	21.983.884	22.243.547	24.463.829

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			

di cui Contributi in conto esercizio			
--------------------------------------	--	--	--

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività consistenti nell’assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**”.

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi	376.864	129.906	18
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni	25.975.657	25.975.657	22.259.381
C16) Altri proventi finanziari	38.161	114.304	130.556
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	1.957.713	1.895.183	1.462.426

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”.

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell’esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,43%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazione e dei servizi a rete.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹¹⁾	

<p>Note*</p>	<p>Esito della ricognizione:</p> <p>La delibera di approvazione della ricognizione straordinaria assunta dal Comune di Istrana (D.C.C. n.41/2017) con la quale è stato deliberato il mantenimento della partecipazione con la misura di razionalizzazione della Fusione di Asco Holding S.p.a. con Ascopiave s.p.a..</p> <p>In data 23/07/2018 l'assemblea di Asco Holding S.p.a. ha approvato alcune modifiche allo statuto societario con il quale si è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ridefinito l'oggetto sociale limitando l'attività alla gestione di partecipazioni in altre società, qualificando in questo modo la società come holding pura; • rinforzata la governance della holding, al fine di garantire stabilità e gestione unitaria delle partecipazioni indirette degli enti pubblici e incrementare il coinvolgimento dei soci nelle decisioni strategiche di indirizzo dell'organo amministrativo, prevedendo, altresì, iniziative propulsive dei soci nei confronti degli organi sociali; • previsto un periodo di lock up entro il quale i soci si sono impegnati a non dismettere la partecipazione ed è stato attribuito un diritto di prelazione ai soci e introdotto una clausola di gradimento nel caso in cui le azioni venissero cedute. <p>La novazione dell'articolo 5 (oggetto sociale) dello Statuto di Asco Holding è stato ricompreso nell'oggetto sociale di Asco Holding esclusivamente lo svolgimento di attività tipiche di una società Holding (ovvero l'assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni) con riferimento a partecipazioni in società che operano nei settori dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete. Viene altresì precisato che nell'ambito di tali esclusive attività la società potrà, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, prestare a favore delle partecipate servizi di consulenza nonché gli altri servizi usualmente forniti dalle holding alle proprie partecipate e concedere finanziamenti.</p> <p>Il Consiglio comunale con deliberazione n. 32 in data 31/07/2018 ha optato per una azione di recesso parziale per n. 200.000 azioni Asco Holding spa chiedendone la corresponsione di pari valore in azioni Asco Piave.</p> <p>Con propria deliberazione n. 80 del 20/12/2018, il Consiglio Comunale ha provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2017 e alla ricognizione sullo stato di attuazione del piano di revisione straordinaria ex artt. 20 e 24 del d.lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. spa considerando nella stessa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • -la società Asco Holding S.p.a. assuma il ruolo di holding pura ossia di società strumentale ai Comuni che svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare la gestione della partecipazione nella società Ascopiave S.p.a. quotata in borsa; • la holding assuma quindi il ruolo di strumento di gestione della partecipazione nella società quotata e in futuro anche in altre società a condizione che vengano rispettati i parametri di detenibilità dettati dal D.Lgs. n. 175/16. In tal modo da superare il rilievo sollevato nella sentenza del TAR Veneto, che non investe il nostro Comune, che ritiene che il carattere "estremamente frammentato di tali partecipazioni e la mancanza di patti parasociali o di sindacato idonei a garantire il controllo congiunto dei soci pubblici sulla holding" comporta il venir meno dell'interesse generale a detenere tale partecipazione. • venga stabilizzata la proprietà pubblica per espressa norma statutaria che dichiara la società a prevalente
--------------	---

	<p>capitale pubblico e vincola la partecipazione per i prossimi 2 anni oltre ad introdurre, in caso di vendita da parte di un socio delle proprie azioni, il diritto di prelazione e la clausola di gradimento a favore di una compagine societaria coesa tale da garantire la prevalente proprietà pubblica;</p> <p>Con lo stesso atto citato è stato verificato il rispetto anche degli ulteriori parametri di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 ossia la presenza di un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori e che la società abbia conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore ad un milione di euro.</p> <p>I parametri del numero di dipendenti e del fatturato sono stati verificati rispetto ai dati del bilancio consolidato del gruppo Asco Holding S.p.a., confermando il rispetto di entrambe le condizioni previste dall' art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, avendo il gruppo conseguito un fatturato nell'ultimo triennio di oltre 500 milioni di euro e avendo il gruppo alle proprie dipendenze oltre 500 dipendenti.</p> <p>Inoltre, per quanto attiene al personale, la Società ha deciso di dotarsi di una struttura organizzativa autonoma, a tal fine si è dotata di una policy che disciplina la selezione del personale , i criteri e le modalità di assunzione dei dipendenti ed ha proceduto ad individuare sei profili professionali da inserire nell'organigramma aziendale di Asco Holding spa formalizzando già le due prime assunzioni.</p> <p>Il Comune di Istrana inoltre, a seguito azione di recesso parziale più sopra citato, detiene, ad oggi ,n. 398.642 azioni Asco Holding spa e intende continuare a detenere le quote all'interno della citata Holding così come modificata rispetto al nuovo oggetto statutario considerando l'attività di distribuzione del gas - una attività centrale svolta da Asco Holding S.p.a. (tramite la controllata AP Reti Gas) attraverso la gestione in concessione del servizio di distribuzione del gas – attività di servizio pubblico locale necessaria per il soddisfacimento di bisogni essenziali dei cittadini-utenti cosiddetti 'clienti aventi diritto alla tutela' ovvero 'clienti vulnerabili', che beneficiano delle tariffe e delle condizioni contrattuali stabilite dall'autorità a tutela degli stessi e, più in generale, per lo sviluppo economico e civile del Comune.</p> <p>Preso atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, che, dopo aver riunito tutti gli appelli comunali avverso le sentenze del Tar Veneto, in merito al contenzioso promosso dinnanzi allo stesso Tar Veneto, ricorso n. 1033/2017, dalla Plavisgas Srl, socio di minoranza di Asco Holding Spa, avverso le deliberazioni di ricognizione straordinaria assunte da numerosi Comuni soci di Asco Holding, ha ritenuto di confermare l'annullamento delle deliberazioni impugnate dalla suddetta ditta rilevando che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1) sul piano organizzativo della società, andava condiviso l'assunto del T.A.R. Veneto secondo cui <i>"una partecipazione pulviscolare è in principio inidonea a consentire ai singoli soggetti pubblici partecipanti di effettivamente incidere sulle decisioni strategiche della società, cioè di realizzare una reale interferenza sul conseguimento del c.d. fine pubblico di impresa in presenza di interessi contrastanti e, in ultimo, impeditivi"</i>; - 2) al fine di evitare gli inconvenienti indicati al precedente punto 1), si rendeva <i>"necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguanti patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti</i>
--	--

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
	<p><i>costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all'art. 2376 del Codice civile (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari"</i></p> <p>Con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 06/11/2019, su impulso di alcuni soci e alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza sopra citata, ha approvato una modifica dello statuto, mediante l'introduzione di un nuovo articolo, al fine di rafforzare i poteri di influenza e di indirizzo degli Enti locali soci di Asco Holding Spa sulla <i>governance</i> della stessa società, con la previsione di una assemblea speciale di cui possono far parte solo i soci pubblici, nonché con la previsione che i soci della suddetta assemblea speciale possano delegare una sola personale (o un collegio) per poter partecipare all'assemblea ordinaria. Con verbale di Assemblea straordinaria del 11/11/2019 rep. 115130 è stato deliberato di modificare lo Statuto sociale mediante introduzione di un nuovo articolo rubricato con il numero 21 "Assemblea dei soci".</p> <p><i>"Al fine di coordinare e dunque rinforzare l'azione collettiva dei soci pubblici, qualora sia convocata un'assemblea ordinaria e/o straordinaria della società, i Soci che siano amministrazioni pubbliche (come definite dal decreto legislativo 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni) (i "Soci Pubblici" o, ciascuno di essi, il "Socio Pubblico") dovranno essere convocati da parte del Consiglio di Amministrazione o anche su iniziativa di uno di essi, almeno cinque giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea della società per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui all'ordine del giorno dell'assemblea generale ed occorrendo individuare uno o più soggetti a cui ciascun Socio Pubblico possa, ove lo ritenga, conferire delega ai sensi dell'art. 2372 del codice civile a partecipare all'assemblea generale esercitando il diritto di voto conformemente alle delibere assunte, in sede consultiva, dall'Assemblea dei Soci Pubblici. La mancata partecipazione di un Socio Pubblico all'assemblea speciale dei soci pubblici non inficia la validità dell'assemblea speciale stessa, nonché la possibilità da parte dello stesso Socio Pubblico di partecipare e votare nell'assemblea generale della società. L'assemblea sarà presieduta da una persona che sarà di volta in volta designata dai Soci Pubblici a maggioranza assoluta dei presenti. Fatto salvo quanto precede, all'assemblea dei Soci Pubblici si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie ai sensi di legge, ivi inclusi i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla stessa legge per l'assemblea straordinaria."</i></p>

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

*Campo con compilazione facoltativa.